

Allegato "A" al n.51659/23524 Repertorio

**S T A T U T O**

**FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una fondazione denominata

**Fondazione Accademia Carrara di Bergamo**

con sede in Bergamo - Piazza Giacomo Carrara 82.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

**Art. 2 - Delegazioni e uffici**

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali a supporto della Fondazione medesima.

**Art. 3 - Scopi**

La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.

La Fondazione, in particolare, promuove la valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale della "Accademia Carrara" nonché, secondo l'ispirazione del suo originario fondatore Conte Giacomo Carrara, intende "promuovere lo studio delle belle arti onde giovare alla Patria e al Prossimo".

La Fondazione si pone quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici, storici, filologici e scientifici relativi all'Arte interagendo con istituti culturali, musei, accademie, università ed altri organismi anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura.

**Art. 4 - Attività istituzionali, direttamente connesse, accessorie e strumentali**

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si prefigge quale attività istituzionale la gestione diretta ed indiretta del complesso artistico culturale denominato "Accademia Carrara" così come nel tempo evolutosi, a partire dall'"Atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell'Accademia Carrara" stipulato il 18 dicembre 1958, comprensivo di procedure di verifica e controllo.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

##

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'eventuale assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) stipulare, nel rispetto dei principi statutari, accordi o convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale, i relativi addetti e il pubblico;
- f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- g) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi e borse di studio;
- h) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private;
- i) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising nei limiti delle leggi vigenti;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tutte le attività economico-finanziarie, svolte in misura accessoria e limitata, sono poste in essere nei limiti consentiti dalla legge ed al solo fine di permettere alla Fondazione il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

#### **Articolo 5 - Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione conformemente alla legislazione vigente in materia tempo per tempo.

#### **Articolo 6 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

##

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità conferiti dal Fondatore Promotore, da Fondatori, da Cofondatori, da Partner e/o da Sostenitori;
- b) dai beni mobili, immobili e diritti e partecipazioni che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Articolo 7 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore Promotore, da Fondatori, da Cofondatori, da Partner, da Sostenitori o da soggetti terzi;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione.

#### **Articolo 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire Fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di

progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento od autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 9 - Membri della Fondazione**

Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore promotore;
- i Fondatori;
- i Cofondatori;
- i Partner;
- i Sostenitori.

#### **Articolo 10 - Fondatore Promotore-Fondatori-Cofondatori**

E' Fondatore Promotore il Comune di Bergamo.

Assumono la qualifica di Fondatore esclusivamente le persone giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che si sono impegnate, ai sensi del medesimo a sostenere la Fondazione su base triennale secondo le disposizioni transitorie del presente Statuto.

Assumono la qualifica di Cofondatore le persone giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che si sono impegnate, ai sensi del medesimo a contribuire al sostegno della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, su base triennale secondo le disposizioni transitorie del presente Statuto e successivamente nelle forme, nelle modalità e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio.

La qualifica di Fondatore e Cofondatore ha durata triennale e può essere rinnovata.

La eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore e Cofondatore, previsti dal presente statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata accettazione persista.

#### **Articolo 11 - Partner e Sostenitori**

Possono divenire Partner le persone giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e si sono impegnate, ai sensi del medesimo, a

##

contribuire al sostegno della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi e/o al Fondo di gestione, su base triennale - ovvero, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro una tantum - secondo le disposizioni transitorie del presente Statuto e successivamente nelle forme, nelle modalità e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio.

Possono divenire Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali secondo le disposizioni transitorie del presente Statuto e successivamente nelle forme, nelle modalità e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. I Partner ed i Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partner e Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **Articolo 12 - Fondatori, Cofondatori, Partner e Sostenitori esteri**

Possono essere nominati Fondatori, Cofondatori, Partner e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### **Articolo 13 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio d'Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- comportamento contrario al dovere di collaborazione;
- condotta incompatibile od in contrasto con gli ideali e le strategie della Fondazione.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

#### **Articolo 14 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Garanti;
- il Consiglio d'Amministrazione;

##

- il Presidente della Fondazione e Vice Presidente;
- il Direttore;
- l'Advisory Board;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Legale.

Ai componenti degli organi collegiali della Fondazione non è corrisposto alcun compenso, indennità o gettone di presenza.

## **Articolo 15**

### **Comitato dei Garanti**

#### **Composizione e competenze**

Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri.

La composizione sarà la seguente:

- il Sindaco del Comune di Bergamo, o suo delegato, in quanto rappresentante della Comunità bergamasca e che come tale agisce pro populo, in qualità di Presidente;
- un membro designato dal Fondatore Promotore tra persone di specchiata professionalità e reputazione nelle materie d'interesse della Fondazione;
- fino a due membri nominati, con deliberazione comune adottata a maggioranza, dai Fondatori; in caso di mancanza di Fondatori, i membri di loro spettanza competeranno ai Cofondatori;
- un membro individuato, dai membri come sopra designati, tra i Cofondatori;
- un membro designato dalla "Commissaria dell'Accademia Carrara di Bergamo".

I membri del Comitato dei Garanti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per una sola volta.

Il membro del Comitato dei Garanti che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Comitato dei Garanti. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Comitato si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Comitato dei Garanti esamina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio d'Amministrazione e analizza i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

**#p#**

- esprimere il parere circa le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- proporre ambiti di intervento, potendo individuare aree di sviluppo della Fondazione, anche in relazione al suo posizionamento;
- esprimere il parere sul bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- nominare, su indicazione del Presidente, il Vice Presidente della Fondazione;
- nominare i membri del Consiglio d'Amministrazione di sua spettanza ai sensi dell'art.17 del presente statuto;
- nominare i membri dell'Advisory Board;
- nominare il Comitato Scientifico;
- nominare il Revisore Legale;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

#### **Articolo 16 - Comitato dei Garanti**

##### **Convocazione e quorum**

Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei suoi membri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Comitato si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia il Presidente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione, l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei membri di nomina del Fondatore

Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato dei Garanti si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato dei Garanti si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **Articolo 17 - Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

- il Presidente della Fondazione;
- un consigliere designato dal Fondatore Promotore;
- tre Consiglieri nominati dal Comitato dei Garanti, scelti tra i membri privati della Fondazione.

E' Invitato Permanente alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione un membro designato, fra i suoi componenti, dalla "Commissaria dell'Accademia Carrara di Bergamo".

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili una sola volta.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei bilanci approvati. In particolare il Consiglio d'Amministrazione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare

##



annualmente al Comitato dei Garanti;

- predisporre un piano di interventi e servizi;
- approvare il regolamento relativo all'organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da illustrare al Comitato dei Garanti;
- nominare il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle sue attività ed alla realizzazione di programmi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare comitati scientifici e tecnico/scientifici, anche in relazione a specifici progetti, determinandone numero di componenti, funzioni e regole di funzionamento;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel

**#p#**

luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **Articolo 18**

##### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione legale rappresentante della Fondazione, che è anche Presidente del Comitato dei Garanti e del Consiglio d'Amministrazione, è il Sindaco pro tempore del Comune di Bergamo che agisce pro populo in quanto rappresentante della Comunità bergamasca.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione.

#### **Art. 19**

##### **Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Il Direttore sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione, cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione, sovrintende e dirige l'organizzazione e promozione delle singole iniziative della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Egli è responsabile della programmazione e della attività culturale della Fondazione, in ciò coordinando e presiedendo i lavori dei comitati tecnico-scientifici e dell'Advisory Board, ove istituiti.

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

#### **Art. 20**

##### **Advisory Board**

L'Advisory Board è composto da un numero variabile di membri  
##

scelti dal Comitato dei Garanti fra Fondatori, i Cofondatori, i Partner e Sostenitori, in funzione del sostegno, materiale e/o immateriale, alla Fondazione, nonché in relazione alla comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.

All'Advisory Board vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi.

L'Advisory Board può altresì formulare, in collaborazione con il Direttore, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

L'Advisory Board è convocato dal Direttore di propria iniziativa senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

#### **Art. 21**

##### **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione i cui membri sono nominati dal Comitato dei Garanti in numero minimo di tre e massimo di nove. Il Comitato Scientifico svolge attività consultiva a favore dei diversi organi della Fondazione. I suoi componenti devono essere individuati e nominati fra soggetti di chiara fama che abbiano elevate e comprovate competenze scientifico-culturali negli ambiti di attività della Fondazione.

#### **Art. 22**

##### **Revisore Legale**

Il Revisore Legale è nominato dal Comitato dei Garanti ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Revisore Legale è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore Legale può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato dei Garanti e del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore Legale resta in carica sino

all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla sua nomina e può essere riconfermato.

#### **Articolo 23**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Garanti, che nomina altresì il liquidatore, al Comune di Bergamo, con destinazione vincolata ad integrare il patrimonio museale dell'Accademia Carrara in conformità allo spirito espresso dalla originaria volontà testamentaria del Conte Giacomo Carrara, trasfusi nella successiva assunzione della titolarità dell'Accademia Carrara da parte del Comune di Bergamo.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **Articolo 24**

##### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 25**

##### **Norma transitoria**

In sede di prima applicazione del presente statuto, sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e si sono impegnati a contribuire alla medesima su base triennale, con il versamento di almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun anno.

Possono essere nominati Cofondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e si sono impegnati a contribuire alla medesima su base triennale, con un versamento di una somma compresa tra Euro 40.000,00 (quarantamila/00) ed Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun anno, ovvero hanno aderito successivamente impegnandosi su base triennale ad un versamento di una somma di almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun anno.

Possono essere nominati Partner i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e si sono impegnati a contribuire alla medesima su base triennale, con un versamento di una somma compresa tra 15.000,00 (quindicimila/00) e 40.000,00 (quarantamila/00) euro per ciascun anno, ovvero hanno aderito successivamente impegnandosi su base triennale ad un versamento compreso tra 15.000,00 (quindicimila/00) e 100.000,00 (centomila/00) euro, ovvero ancora - aderendo alla Fondazione dal

##

primo anno o successivamente - si siano impegnati al versamento di una cifra di almeno 30.000,00 (trentamila/00) euro.

Possono essere nominati Sostenitori tutti gli altri soggetti che offrono un contributo libero alla Fondazione.

Firmato Giorgio Gori

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)